



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 134 del 25 luglio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi – variante 03 del Comune di Montecchio Maggiore (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Montecchio Maggiore con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.149529 del 12.04.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi – variante 3;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.246690 del 13.06.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.60672 del 15.06.19 assunto al prot. Reg. al n.251091 del 18.06.19 di ARPAV;
- Nota n.35858 dell'1.07.19 del dirigente della Provincia di Vicenza con allegato parere n.35851 dell'1.07.19 del settore Difesa del Suolo;
- Parere n.3669 del 9.07.19 assunto al prot. Reg. al n.305512 del 10.07.19 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.6327 del 15.07.19 assunto al prot. Reg. al n.316613 del 15.07.19 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
- Parere n.327577 del 22.07.2019 della Direzione Difesa del Suolo,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.99/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la presente istanza è relativa alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Maggiore, adottata con DCC n. 26 del 08.04.2019 la quale, con riferimento ai contenuti del Documento del Sindaco, sviluppa le seguenti tematiche:

- Riclassificazione di aree ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015, in risposta a specifiche richieste o manifestazione di interesse;
- Modifica puntuale di alcuni compendi edilizi posti in zona agricola e di compendi edilizi di valenza storico architettonica o ambientale;
- Modifiche di tipo normativo derivanti dall'accoglimento di specifiche manifestazioni di interesse e dall'accoglimento di segnalazioni raccolte dall'Ufficio Tecnico.

Nel Rapporto ambientale preliminare è precisato che le modifiche introdotte con la variante, poste in valutazione sono le seguenti:

- n. 7 ambiti (interventi n. 41, n. 59, n. 109, n. 119, n. 138, n. 139 e n. 170) per i quali è previsto lo stralcio della potenzialità edificatoria e la riclassificazione a destinazione agricola ("Variante verde") ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015;
- n. 8 ambiti (interventi n. 28, n. 32, n. 48, n. 82, n. 84, n. 99, n. 154 e n. 173) riferiti a fabbricati per i quali è prevista la conversione da destinazione agricola - produttiva a destinazione d'uso residenziale mediante Piani di recupero e riconversione, in quanto edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
- n. 4 ambiti (interventi n. 17, n. 95, n. 113 e n. 164) riferiti a edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale (edifici di cui all'art. 41 LR 11/2004) per i quali è consentito un ampliamento pari al 20% del volume esistente per adeguamento igienico – sanitario e l'adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- Aggiornamento di n. 2 schedature B1 (interventi n. 124 e n. 145) e predisposizione di una nuova scheda B1 (intervento n. 155);
- Modifica della zonizzazione del PI vigente di un ambito (intervento n. 37);



- Aggiornamento normativo (interventi n. 40, n. 68, n. 77, n. 96 e n. 97);
- Modifiche riguardanti la viabilità (interventi n. 143 e n. 152).

Nel Rapporto ambientale preliminare è altresì precisato che le restanti modifiche introdotte con la medesima variante non sono oggetto di valutazione in quanto riferite ad ambiti le cui modalità attuative sono demandate a PUA (intervento n. 101) o a trasformazioni attuative del PAT che non hanno incidenza ai fini del dimensionamento dello stesso. Quanto esaminato nel Rapporto ambientale preliminare ha evidenziato la coerenza della variante proposta con gli strumenti di pianificazione sovraordinata. Nel merito degli aspetti riguardanti la sicurezza geologica e idrogeologica delle trasformazioni urbanistiche proposte, gli approfondimenti effettuati con la competente Struttura regionale Difesa del suolo hanno evidenziato che per n. 14 dei siti in esame non sono state riscontrate interferenze o interazioni con aree classificate a pericolosità geologica e a pericolosità idraulica. Inoltre, è stato evidenziato come il territorio comunale non risulti interessato da rischio alluvioni. Limitatamente al sito n. 154 non è risultato possibile effettuare le verifiche causa la mancata precisa ubicazione dell'ambito, anche se la località in cui è inserito è soggetta, secondo quanto individuato dal PAI, a dissesto franoso non delimitato. Nel merito dei possibili impatti ed effetti determinati dalle trasformazioni poste in valutazione, l'analisi e le considerazioni svolte nel RAP, hanno permesso di stabilire che l'attuazione delle trasformazioni (azioni) previste dalla variante, con l'applicazione di opportune misure di mitigazione /compensazione individuate nel RAP stesso, sono, sotto un profilo ambientale, da ritenersi sostenibili in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente. Nei pareri resi dalle autorità ambientale non sono evidenziati effetti significativi derivanti dalla variante e fornite delle indicazioni / prescrizioni da osservare in sede di attuazione degli interventi.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che, la variante n. 3 al Piano degli Interventi " del Comune di Montecchio Maggiore, segnatamente agli ambiti posti in valutazione, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. Fanno eccezione:

- l'ambito identificato con il n. 101 per il quale, non essendo disponibile, allo stato attuale, una precisa definizione planivolumetrica, si ritiene opportuno avvallare la proposta di demandare ogni considerazione e valutazione sulla sostenibilità ambientale in sede di PUA.
- l'ambito identificato con il n. 154, che sulla base delle informazioni fornite nel RAP, non risulta al momento valutabile, in ragione anche delle considerazioni di carattere geologico esposte nel parere reso dalla Direzione regionale Difesa del Suolo con la nota n. 327577 del 22.07.2019.

**ATTESO** che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle Relazioni Specialistiche e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché, gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 99/2019.

**RITENUTO** altresì necessario che, negli ambiti riclassificati in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi – Variante 3 del Comune di Montecchio Maggiore in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.
  - Prescrivendo:
    - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Saxifraga berica*, *Austropotamobius italicus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
    - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    - 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per



la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montecchio Maggiore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

– Riconoscendo: la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

- Relativamente agli ambiti riclassificati in area agricola, dovranno essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*

Il presente parere si compone di 6 pagine